

La fattispecie “lavoro a progetto”*

Domenico Mezzacapo

1. Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto.	260
2. L’approccio interpretativo alla ricostruzione della fattispecie.	261
3. Il progetto come oggetto del contratto.	263
4. La gestione del progetto “in funzione del risultato”.	265
5. Durata del contratto di lavoro a progetto e continuità della collaborazione.	268
6. La rilevanza del coordinamento con l’organizzazione del committente.	271
7. L’individuazione della fattispecie “lavoro a progetto” in termini restrittivi rispetto all’area delle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative.	272
8. Le nozioni di progetto, programma e fase.	273
9. L’espunzione dall’ordinamento delle residue collaborazioni coordinate e continuative.	276
10. Conclusioni.	280

* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 25/2004

1. Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono un fenomeno che, con il passare del tempo, ha raggiunto proporzioni sempre più rilevanti e ha acquisito una tipicità sociale tale da costringere l'ordinamento ad interessarsene.

L'ampia diffusione di tali rapporti è stata, tra l'altro, agevolata da "una situazione di illegalità diffusa e di massa, di difficile quantificazione, che ha creato nei fatti una fattispecie sostanziale intesa come generatrice di un rapporto funzionalmente equivalente al lavoro subordinato, ma senza costi e senza diritti"⁸⁵¹.

L'abuso dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata è dipeso da vari fattori, tra i quali spiccano la più ridotta contribuzione previdenziale (che, oltre a presentare un'aliquota sensibilmente inferiore a quella prevista per il lavoro subordinato, è calcolata su compensi non parametrati alla contrattazione collettiva ma liberamente stabiliti dalle parti) e la non applicabilità della normativa sui licenziamenti individuali⁸⁵².

L'interesse manifestato dall'ordinamento nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative, tuttavia, non ha prodotto una disciplina organica di una precisa tipologia contrattuale, ma soltanto limitati interventi normativi che hanno, per lo più, esteso alcune delle discipline previste per i lavoratori subordinati (tra le quali spiccano quella processuale, fiscale, previdenziale e antinfortunistica), ai titolari di diversi contratti di lavoro autonomo, tipici e atipici, in cui dette collaborazioni si inquadravano⁸⁵³.

Alla tipizzazione di un nuovo contratto⁸⁵⁴ sembra, invece, arrivare, da ultimo, il d. lgs. n. 276 del 2003, che, agli art. 61 e segg. disciplina il "lavoro a progetto". Tale affermazione appare, infatti, suffragata dal riferimento letterale al lavoro a progetto quale "tipologia contrattuale" e dall'indicazione dei requisiti formali che il "contratto di lavoro a progetto" deve soddisfare⁸⁵⁵.

La tipizzazione del contratto di lavoro a progetto pone immediatamente il problema

⁸⁵¹ M. NAPOLI, *Relazione per le Giornate di Studio di Padova*, 21-22 maggio 2004, organizzate dall'AIDLASS, sul tema "Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme", pag. 21 del dattiloscritto, in www.aidlass.org.

⁸⁵² Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Dal contratto d'opera al lavoro autonomo economicamente dipendente passando per il lavoro a progetto*, in *Studi in onore di Giorgio Grezzi*, di prossima pubblicazione.

⁸⁵³ Per un efficace riepilogo di tali interventi si veda V. PINTO, *Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Bari, 2004, pag. 313.

⁸⁵⁴ In tal senso: M. MISCIONE, *Il collaboratore a progetto*, in *Lav. giur.*, 2003, pag. 814; R. DE LUCA TAMAJO, *Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2003, n. 25, pag. 2; G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose alla disciplina del lavoro a progetto*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, pag. 27; V. PINTO, *op. cit.*, pag. 311; M. MAGNANI – S. SPATARO, *Il lavoro a progetto*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2004, n. 27, pag. 3; P. ALLEVA, *La ricerca e l'analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro*, in www.cgil.it/giuridico; G. GRAMICCIA, *Prime osservazioni sul contratto di lavoro a progetto*, in *Mass. giur. lav.*, 2004, pag. 21. A. PIZZO-FERRATO, *Il lavoro a progetto tra finalità antielusive ed esigenze di rimodulazione delle tutele*, in *ILLeJ*, vol. VI, n. 1, Febbraio 2004*. (*Trattandosi di una rivista elettronica consultabile al sito www.labourlawjournal.it non è possibile indicare le pagine). *Contra* G. FERRARO, *Tipologie di lavoro flessibile*, Torino, 2004, pag. 250; A. PERULLI, *Il lavoro a progetto tra problema e sistema*, in *Lav. dir.*, 2004, pag. 92. Secondo questi ultimi A., il lavoro a progetto non individua un contratto tipico ma continua a rilevare come modalità di svolgimento di una serie di rapporti negoziali eterogenei.

⁸⁵⁵ Cfr. la rubrica del titolo VII del d. lgs. n. 276 del 2003, "Tipologie contrattuali a progetto e occasionali" e l'art. 62 del d. lgs. n. 276 del 2003.

dell'inquadramento sistematico della nuova fattispecie⁸⁵⁶.

In apertura del titolo VII del d. lgs. n. 276 del 2003, dedicato alle tipologie contrattuali a progetto e occasionali, l'art. 61 identifica la fattispecie "lavoro a progetto" utilizzando un "modello a sommaria", caratterizzato dalla presenza di tutti i caratteri delle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative, più altri di nuova ispirazione⁸⁵⁷.

Infatti, da una parte, oggetto di disciplina sono pur sempre le collaborazioni di cui all'art. 409 c.p.c., i cui tradizionali attributi sono espressamente richiamati dall'art. 61. Dall'altra, in aggiunta ai "vecchi" requisiti della continuità, del coordinamento e della prevalente personalità della prestazione lavorativa⁸⁵⁸, la fattispecie "lavoro a progetto" è arricchita da ulteriori elementi definitivi: la "riconducibilità" della collaborazione ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; la determinazione degli stessi da parte del committente; la gestione autonoma in capo al collaboratore in funzione del risultato; l'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Ai fini della ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto", si cercherà di valutare la portata di tali elementi rispetto ai tradizionali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di capire se la nuova tipologia contrattuale possa essere inquadrata nell'area del lavoro autonomo, con le relative conseguenze in termini di disciplina applicabile⁸⁵⁹.

2. L'approccio interpretativo alla ricostruzione della fattispecie.

La ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" dovrebbe prendere le mosse dal primo elemento introdotto dall'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003: la riconducibilità "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso".

Si usa il condizionale perché il legislatore non ha chiarito la nozione di progetto e in che cosa questo differisca, eventualmente, dal programma.

Nel linguaggio comune, i termini "progetto" e "programma" non assumono un significato univoco, ma possono essere interpretati almeno in due sensi. Sul punto si registrano, infatti, due differenti orientamenti dottrinari, entrambi suffragati da autorevoli dizionari. Secondo una prima tesi⁸⁶⁰ il progetto si caratterizza in virtù di un contenuto ideativo, non riscontrabile, invece, nel

⁸⁵⁶ G. PROIA, *Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2003, pag. 665.

⁸⁵⁷ R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pag. 13; Nello stesso senso M. PEDRAZZOLI, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Commento al Titolo VII del D. Lgs. 276/03*, pag. 37 del datt., in AA. VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, Bologna, 2004, in corso di pubblicazione e, parzialmente, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2004, n. 29.

⁸⁵⁸ Sui tradizionali requisiti caratterizzanti la parasubordinazione cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro "parasubordinato"*, Milano, 1979, pagg. 59-70 e 77 e segg. e M.V. BALLESTRERO, *L'ambigua nozione di lavoro parasubordinato*, in *Lav. dir.*, 1987, pag. 57 e segg.

⁸⁵⁹ Ai sensi dell'art. 2222 c.c., infatti, la disciplina del contratto d'opera si applica residualmente anche agli altri rapporti di lavoro autonomo che non hanno una disciplina particolare nel libro IV.

⁸⁶⁰ Cfr. M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 818. L'A. differenzia il progetto dal programma sulla base della definizione fornita dal dizionario della lingua italiana DEVOTO-OLI. Nello stesso senso G. LEONE, *Le collaborazioni (coordinate e continuative) a progetto*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, pag. 94.

programma, mera enunciazione di ciò che si vuole fare; secondo altri⁸⁶¹, invece, i due termini possono essere considerati addirittura sinonimi o, comunque, complementari⁸⁶².

L' "appello al linguaggio comune"⁸⁶³, dunque, non si dimostra risolutivo, anzi, legittima sia interpretazioni volte a distinguere nettamente il progetto dal programma, sia interpretazioni del tutto opposte⁸⁶⁴.

Conviene, a questo punto, verificare se i termini in esame possano essere interpretati in senso tecnico, in modo da ridurre i margini di incertezza rispetto al più vasto universo del linguaggio comune. Le espressioni proprie di un linguaggio tecnico, infatti, "non sempre sono usate nel linguaggio ordinario, né sempre sono registrate nei dizionari della lingua. Il loro significato va comunque desunto dall'uso che ne fanno gli specialisti dell'una o dell'altra disciplina scientifica o tecnica"⁸⁶⁵.

Anche l'"appello al linguaggio tecnico", tuttavia, appare infruttuoso, perché i termini "progetto" e "programma" non sembrano assumere un significato tecnico-giuridico autonomo e generalmente utilizzabile⁸⁶⁶. Al contrario, è stata paventata la dannosità di un'operazione volta ad "attribuire valore legale a termini gergali"⁸⁶⁷.

Ai fini della ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" conviene, dunque, valorizzare quelle indicazioni del legislatore che, alla luce del significato tecnico-giuridico che sono idonee ad assumere, comportano minori margini di incertezza. Per esempio, l'art. 67, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003, afferma testualmente che il progetto costituisce l'oggetto del contratto⁸⁶⁸, e tale indicazione può essere certamente interpretata in senso tecnico-giuridico, alla luce della teoria generale del contratto.

Và anche rilevato, per inciso, che altre espressioni del d. lgs. n. 276 del 2003, anche suscettibili di essere interpretate in senso tecnico, in prima lettura possono apparire incompatibili (si, pensi, per esempio, alla continuità di una collaborazione la cui durata deve essere, invece, determinata o determinabile e rispetto alla quale poi il tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa sembra essere irrilevante). Il ricorso al linguaggio tecnico-giuridico, dunque, deve essere affiancato da un'interpretazione sistematica del dato normativo, per evitare eventuali contraddizioni tra le varie disposizioni.

⁸⁶¹ G. PROIA, *op. cit.*, pag. 667, che cita il vocabolario della lingua italiana di N. ZINGARELLI e il Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie di G. PITTANO. Nello stesso senso A. MARESCA, *La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative: profili generali*, in *Guida al lavoro*, 2004, n. 4, allegato, pag. 9.

⁸⁶² Cfr. G. FERRARO, *op. cit.*, pag. 254.

⁸⁶³ R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. IUDICA - P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 1993, pag. 361.

⁸⁶⁴ F. LISO, *Analisi dei punti critici del decreto legislativo 276/2003: Spunti di riflessione*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", 2004, n. 42, pag. 28; M. PEDRAZZOLI, *Commento...*, *op. cit.*, pag. 39 del datt.

⁸⁶⁵ R. GUASTINI, *op. cit.*, pag. 361.

⁸⁶⁶ Cfr. G. PROIA, *op. cit.*, pag. 666. L'A. esprime le sue riserve sull'utilizzazione del linguaggio tecnico ai fini di una chiara ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto".

⁸⁶⁷ A. VISCOMI, *Lavoro a progetto e occasionale: osservazioni critiche*, in G. GHEZZI (a cura di), *Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commentario critico al decreto legislativo n. 276/2003*, Roma, 2004, pag. 320.

⁸⁶⁸ Art. 67, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, inoltre, il testo normativo deve essere interpretato tenendo anche conto dell'intenzione del legislatore. Non si fa riferimento, ovviamente, all'intento volitivo di una o più persone fisiche⁸⁶⁹, ma alla ragione, al motivo, al problema pratico che, oggettivamente, ha spinto il legislatore a disciplinare la materia⁸⁷⁰.

In proposito, sia dalla relazione di accompagnamento che dall'interpretazione governativa⁸⁷¹ successiva all'emanazione del d. lgs. n. 276 del 2003, si evince inequivocabilmente che la nuova disciplina è stata predisposta allo scopo di impedire ulteriori simulazioni ed elusioni, nella convinzione che gran parte delle collaborazioni coordinate e continuative nascondano, in realtà, rapporti di lavoro che si svolgono in forma subordinata⁸⁷².

In presenza di dati testuali piuttosto ambigui, pertanto, "cardine dell'operazione interpretativa non può non essere il profilo finalistico fatto proprio dal legislatore, che, con riferimento alla definizione della nuova fattispecie, va ravvisato nel dichiarato intento di impedire il ricorso a fittizie collaborazioni"⁸⁷³. Tra le diverse ipotesi interpretative prospettabili, l'interprete dovrebbe, dunque, propendere per quella più coerente con la finalità antifraudolenta della nuova normativa.

Dopo questa premessa di carattere metodologico e prima di analizzare gli elementi caratterizzanti della fattispecie "lavoro a progetto", è bene puntualizzare che quella tratteggiata nei paragrafi che seguono è solo una delle possibili proposte ricostruttive. Essa, al pari delle altre, potrebbe essere confermata o del tutto smentita dalle prime pronunce giurisprudenziali. Si è ben consapevoli, infatti, che, nell'ambiguità del contesto normativo di riferimento, le vere "conclusioni" potranno essere tratte soltanto dalla giurisprudenza, nei tempi e nei limiti in cui riesca a consolidarsi un orientamento maggioritario sulle varie problematiche.

3. Il progetto come oggetto del contratto.

Sebbene l'art. 67 del d. lgs. n. 276 del 2003 affermi espressamente che il progetto costituisce l'oggetto del contratto, una parte della dottrina svaluta tale dato normativo, ritenendo che il progetto abbia, invece, un rilievo esterno e non causale⁸⁷⁴, rappresenti "un dato estrinseco posto al di fuori della struttura dell'obbligazione"⁸⁷⁵, "il contenitore all'interno del quale la prestazione del collaboratore deve essere eseguita"⁸⁷⁶. Esso dunque, dovrebbe essere inteso quale generico progetto o programma aziendale.

⁸⁶⁹ Si veda, sul punto, R. SACCO, *L'interpretazione*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di Diritto Civile*, Torino, 1999, pagg. 191-192.

⁸⁷⁰ Cfr. R. GUASTINI, *op. cit.*, pag. 395; E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, pag. 166 e segg., spec. pagg. 168 e 170.

⁸⁷¹ Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 2004, par. I, in www.welfare.gov.it.

⁸⁷² M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 813; G. PROIA, *op. cit.*, pag. 670; R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pag. 13; G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 27; V. PINTO, *op. cit.*, pag. 316, nota 24; L. DE ANGELIS, *La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative*, in A. VISCOMI (a cura di), *Diritto del lavoro on Line*, www.unicz.it/lavoro/RICERCAMISCELLANEA.htm, pag. 2 del datt.; A. MARESCA, *op. cit.*, pag. 1.

⁸⁷³ R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pag. 15. Cfr., inoltre, M. PEDRAZZOLI, *Commento...*, *op. cit.*, pag. 7 del datt.; G. GRAMICCIA, *op. cit.*, pag. 20; A. PIZZOFERRATO, *op. cit.*

⁸⁷⁴ V. PINTO, *op. cit.*, pag. 332.

⁸⁷⁵ A. PERULLI, *Il lavoro a progetto...*, *op. cit.*, pag. 96.

⁸⁷⁶ A. MARESCA, *op. cit.*, pag. 9.

Tale ricostruzione muove dal presupposto che il progetto o il programma, in quanto determinati dal committente, non sarebbero oggetto di contrattazione tra le parti e, al di là della lettera della legge, non potrebbe, pertanto, collocarsi all'interno del regolamento contrattuale né costituirne l'oggetto⁸⁷⁷.

Questa tesi, tuttavia, presta il fianco a qualche critica.

Si può, infatti, replicare che il contratto è l'accordo tra le parti, ma che l'accordo non necessariamente interviene su un assetto di interessi determinato in quanto tale a seguito di trattative. Alcune clausole del contratto - o addirittura l'intero contenuto dello stesso - possono essere stabilite unilateralmente da uno solo dei contraenti, come avviene nei c.d. contratti per adesione o di massa⁸⁷⁸. Addirittura l'oggetto del contratto può non essere determinato da nessuna delle parti, quando queste, congiuntamente, deferiscano ad un terzo tale compito⁸⁷⁹. La circostanza dell'effettiva negoziazione non rileva ai fini dell'identificazione dell'oggetto, o se si preferisce, del contenuto del contratto, una volta che un contraente abbia manifestato il consenso a concludere l'accordo alle condizioni propostegli.

È, del resto, evidente che ogni scelta imprenditoriale viene compiuta nell'ambito di un progetto o programma aziendale predisposto per realizzare determinati scopi. Tale programma esiste sempre e sempre accompagna le scelte imprenditoriali, che si presumono, appunto, finalizzate e non casuali. Esso individua i modelli operativi strumentali al raggiungimento degli obiettivi fissati, che possono essere di portata più o meno vasta e richiedere attività più o meno complesse. Il personale è uno dei fattori organizzativi dell'impresa, pertanto anche l'assunzione di un contingente di collaboratori che prestano la propria opera continuativamente nel coordinamento con l'organizzazione del committente può essere funzionale alla strategia imprenditoriale.

Questi collaboratori, dopo il d. lgs. n. 276 del 2003, devono essere assunti con un contratto di lavoro "a progetto". Tale progetto deve essere gestito autonomamente in funzione del risultato, deve essere indicato nel suo contenuto caratterizzante e comporta, nel momento della sua realizzazione, l'estinzione del contratto di cui "costituisce l'oggetto".

Quest'ultimo inciso, tra l'altro, è inserito nel contesto di una disposizione tecnicamente già "chiusa", che potrebbe limitarsi ad affermare: "i contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono alla realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso". L'aggiunta "che ne costituisce l'oggetto", proprio perché non indispensabile nell'economia della disposizione, deve essere, pertanto, valorizzata e non sottaciuta.

Il progetto che rileva ai fini della ricostruzione della nuova tipologia contrattuale non sembra, allora, il più generico programma aziendale, nel cui ambito, pure, è stata compiuta la scelta di ricorrere al contratto di collaborazione. Del resto, ciò che può essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato non è certo il più generale progetto o programma aziendale. Il collaboratore, infatti, non solo non sarà a conoscenza delle politiche aziendali strategiche, ma anche se lo fosse, non assumerebbe, in merito alle stesse, alcun potere di gestione.

Viceversa, la gestione autonoma non può che riguardare l'esecuzione del singolo contratto di

⁸⁷⁷ V. PINTO, *op. cit.*, pag. 332; A. PERULLI, *Il lavoro a progetto...*, *op. cit.*, pag. 96, A. MARESCA, *op. cit.*, pag. 9.

⁸⁷⁸ Cfr., per tutti, F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli 2001, pag. 881.

⁸⁷⁹ Art. 1339 c.c.

collaborazione, cioè una prestazione lavorativa che, nel coordinamento con l'organizzazione del committente, è però finalizzata alla realizzazione di un progetto che specifica il risultato dovuto ai fini dell'adempimento dell'obbligazione.

Pertanto, pur non disconoscendo la rilevanza socio-economica che un più generale progetto o programma aziendale sempre riveste nell'ambito delle scelte imprenditoriali, sembra preferibile la tesi che tende a collocare il progetto e il programma ai quali le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili all'interno del contenuto⁸⁸⁰ del contratto di lavoro a progetto⁸⁸¹.

Infatti, il progetto aziendale, quando è di portata così limitata da poter essere realizzato ed esaurito dall'attività di un singolo collaboratore, anche protratta nel tempo (si pensi al primo allestimento di una vetrina, da completare progressivamente mano a mano che la merce da esporre viene consegnata dai fornitori) assume nella sua interezza rilevanza giuridica, perché la sua realizzazione complessiva diventa, in sostanza, l'oggetto dell'obbligazione del collaboratore stesso.

Se, però, è di portata più vasta (si pensi ad un piano di bonifica, o alla progettazione di un traforo), rappresenta soltanto l'occasione di un contratto a progetto in cui il collaboratore si impegna a realizzare qualcosa di molto più modesto. La collaborazione coordinata e continuativa, in questo caso, sarà riconducibile forse solo in senso economico al più ampio programma aziendale, ma ciò che viene dedotto in contratto sarà un più limitato progetto individuale, o, tutt'al più, una fase del progetto aziendale. Fase che, però, assume ugualmente una rilevanza giuridica del tutto autonoma, diventando la sua realizzazione l'oggetto di un contratto, appunto, "a fase", del tutto svincolato dal programma aziendale che, di fatto, lo ha occasionato⁸⁸².

Inoltre, se l'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, nello stabilire che le collaborazioni coordinate e continuative devono poter essere ricondotte ad un progetto o programma si riferisce ad un più generico piano aziendale, sarebbe difficile individuare dei limiti alla "riconducibilità": un minimo di "verbosa estrosità"⁸⁸³ basterebbe a cucire un programma aziendale *ad hoc* su ogni tipo di apporto collaborativo.

Ma se l'intenzione del legislatore è disciplinare le autentiche collaborazioni coordinate e continuative eliminando invece quelle fittizie, il progetto diventa il *discrimen* per distinguere le une dalle altre e, come tale, non può che caratterizzare dall'interno i nuovi contratti di collaborazione, costituendone l'oggetto o, se si preferisce, il contenuto.

4. La gestione del progetto "in funzione del risultato".

Un ulteriore elemento definitorio utile alla ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" è la

⁸⁸⁰ I termini "oggetto" e "contenuto" del contratto sono stati utilizzati piuttosto liberamente senza preoccuparsi di operare una netta distinzione, in conformità del prevalente orientamento dottrinario che tende a negare una autonoma rilevanza concettuale all'oggetto, assorbendone la nozione in quella, ritenuta più operativa, di contenuto del contratto. Cfr. G. ALPA, voce *Oggetto del negozio giuridico*, *Enc. giur. Treccani*, pag. 3, con ampi riferimenti.

⁸⁸¹ G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, op. cit., pag. 30.

⁸⁸² Sul punto e sulla nozione di "fase" si rimanda al par. 8.

⁸⁸³ U. ROMAGNOLI, *Radiografia di una riforma*, in *Lav. dir.*, 2004, pag. 32.

gestione autonoma da parte del collaboratore, “in funzione del risultato”.

Questa espressione, estrapolata letteralmente dal testo dell'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, evoca immediatamente una tradizionale categoria di obbligazioni, quelle dette, appunto, “di risultato”, generalmente contrapposte alle obbligazioni “di mezzi”⁸⁸⁴. Nelle prime, il compimento di un'opera o di un servizio è preso in considerazione “quale risultato dell'attività”, a differenza che nelle seconde, nelle quali viene in rilievo “l'attività in sé, a prescindere dagli esiti e in particolare dalla perfezione di un *opus*”⁸⁸⁵.

La distinzione, però, non deve essere enfatizzata⁸⁸⁶, poiché “in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere come l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo”. Inoltre, la tradizionale ricostruzione in base alla quale la bipartizione rilevarebbe sul piano della responsabilità⁸⁸⁷ non trova conferma nel sistema del Codice civile e non può essere condivisa. Le norme sulla diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.) e sulla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.), infatti, “sono dettate per tutte le obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte a cui applicare l'una o l'altra”⁸⁸⁸.

Certamente, da un punto di vista materiale, una differenza può essere ravvisata: nelle obbligazioni di risultato, “il risultato dovuto consiste in una realizzazione finale in cui si risolve con piena soddisfazione il fine economico del creditore, l'interesse che ha determinato il sorgere del vincolo; invece, oggetto delle c.d. obbligazioni di mezzi, è soltanto un comportamento qualificato da un certo grado di convenienza ed utilità in ordine a quel fine, la cui realizzazione non è di per sé compresa nell'orbita del rapporto obbligatorio”⁸⁸⁹.

Dal punto di vista giuridico, però, all'interno di tale rapporto, anche una prestazione solo strumentale alla produzione dell'*utilitas* finale sperata dal creditore costituisce, di per sé, un risultato integralmente dedotto in obbligazione.

Ciò dimostra, in definitiva, il rilievo puramente empirico-descrittivo della tradizionale bipartizione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Essa può valere quale criterio di identificazione delle prestazioni⁸⁹⁰ e riguarda unicamente la natura di un risultato comunque dovuto⁸⁹¹,

⁸⁸⁴ Sulla distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e obbligazioni “di risultato” cfr. L. MENGONI, *Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, pag. 185 e segg.

⁸⁸⁵ P. RESCIGNO, voce *Obbligazioni*, *Enc. Dir.*, pag. 191.

⁸⁸⁶ Si vedano le perplessità manifestate da M. GIORGIANNI, voce *Obbligazione*, *Nov. dig. it.*, pag. 598, Cfr. anche A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Vol. XXVII, t. 1, Milano, 1996, pag. 177 e segg. e, più recentemente, *Il lavoro a progetto...*, op. cit., pag. 95, laddove l'A. sottolinea “l'insostenibile leggerezza” della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.

⁸⁸⁷ Secondo tale tesi, nelle obbligazioni di mezzi si applicherebbe la regola della responsabilità per colpa (il debitore non è responsabile se si è comportato diligentemente), mentre nelle obbligazioni di risultato quella della responsabilità oggettiva (essendo dovuto solo il risultato, la diligenza sarebbe irrilevante). Cfr., in senso critico, M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. IV, *L'obbligazione*, Milano, 1995, pagg. 74.

⁸⁸⁸ Le espressioni virgolettate sono di P. RESCIGNO, *op. cit.*, pag. 191.

⁸⁸⁹ L. MENGONI, *op. cit.*, pag. 190-191.

⁸⁹⁰ M. BIANCA, *op. cit.*, pag. 74.

⁸⁹¹ Cfr. L. MENGONI, *op. cit.*, pag. 190-191. A titolo esemplificativo, l'A. sottolinea come sia frutto di un errore ritenere che la prestazione del lavoratore subordinato sia diretta ad un'attività in sé e non ad un risultato; le *operae*, infatti, sono concepibili esse stesse come bene e, quindi, come fine. In senso analogo, con riferimento ad una prestazione A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, op. cit., pag. 419. Così, per esempio, la prestazione professionale dell'avvocato non è oggetto di un'obbligazione di risultato, se si ha riguardo all'*utilitas*

distinguendo l'attività dell'obligato vincolata alla realizzazione di uno specifico *opus*, da quella che, invece, prescinde dal compimento di un'opera⁸⁹².

Ne consegue, quindi, l'impossibilità di interpretare l'espressione "risultato" in senso tecnico-giuridico per affermare che il collaboratore a progetto debba senz'altro essere tenuto alla realizzazione di un *opus* ulteriore rispetto ad una mera prestazione di attività⁸⁹³.

Secondo una parte della dottrina, inoltre, il termine utilizzato dal legislatore non indicherebbe neppure "il risultato derivante dall'adempimento dell'obbligazione di lavoro", bensì il "risultato del risultato, o risultato in senso pregnante, cui tende l'organizzazione del committente"⁸⁹⁴.

Si potrebbe rilevare che la funzionalizzazione della prestazione del collaboratore al risultato atteso è già assicurata dall'elemento del coordinamento, che altro non esprime se non il collegamento funzionale tra la prestazione predeterminata contrattualmente e, appunto, l'organizzazione del committente⁸⁹⁵. Sembrerebbe, pertanto, più opportuno propendere per un'interpretazione che attribuisca all'inciso "in funzione del risultato", innovativo rispetto ai precedenti requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative, un valore autonomamente caratterizzante e non, invece, meramente confermativo di un tradizionale elemento della fattispecie.

In ogni modo, posto che, per quanto detto, il riferimento alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato non consente di assegnare a quest'ultimo termine un univoco significato, deve essere privilegiata l'opzione interpretativa più in linea con la finalità antifraudolenta della nuova normativa.

In presenza di una collaborazione formalmente autonoma, la semplice messa a disposizione delle proprie energie svincolata dalla realizzazione di uno specifico *opus* appare certamente più idonea ad essere inquadrata in un rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato rispetto, invece, ad un'attività del collaboratore finalizzata all'esecuzione di un'opera o di un servizio predeterminati. In quest'ultima ipotesi, infatti, residuano minori margini per l'eventuale eterodirezione dell'attività lavorativa.

Tale circostanza, dunque, dovrebbe far propendere per un'opzione interpretativa volta a collocare la prestazione del collaboratore a progetto nell'area della *locatio operis*⁸⁹⁶.

dell'assoluzione, che non rientra nell'orbita del rapporto obbligatorio, pur costituendo indubbiamente la molla che ha dato origine allo stesso; la difesa in giudizio, invece, costituisce, già di per sé un risultato che il debitore si obbliga a realizzare.

⁸⁹² A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, op. cit., pag. 419.

⁸⁹³ Nel senso che il collaboratore a progetto non sia tenuto alla realizzazione di uno specifico *opus* si vedano: V. PINTO, *op. cit.*, pag. 327; A. VALLEBONA, *Lavoro a progetto: incostituzionalità e circolare di pentimento*, in *Arg. dir. lav.*, 2004, pag. 296. Cfr., inoltre, C. ZOLI, *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro, Relazione* per le Giornate di Studio di Padova, 21-22 maggio 2004, organizzate dall'AIDLASS, sul tema "Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme", pag. 9 del dattiloscritto, in www.aidlass.org.

⁸⁹⁴ A. PERULLI, *Il lavoro autonomo*, op. cit., pagg. 96-97.

⁸⁹⁵ G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, op. cit., pag. 67. Si veda anche M.V. BALLESTRERO, *op. cit.*, pag. 60.

⁸⁹⁶ Tale conclusione è condivisa da G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, op. cit., pag. 31; G. FERRARO, *op. cit.*, pag. 248. Nello stesso senso: G. LEONE, *op. cit.*, pag. 94; A. PIZZOFERRATO, *op. cit.*

L'obbligazione del collaboratore a progetto presenta, allora, forti punti di contatto con quella del prestatore d'opera, distinguendosi soltanto per l'ulteriore elemento del coordinamento, non presente, invece, nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c.

La collocazione del contratto di lavoro a progetto nell'area del lavoro autonomo⁸⁹⁷ incide sulla disciplina applicabile in mancanza di una diversa disposizione del d. lgs. n. 276 del 2003.

Così, in coerenza con il dato normativo che prevede l'estinzione dell'obbligazione alla realizzazione del progetto⁸⁹⁸, analogamente, se il progetto non si realizza, dovrà essere il collaboratore a dimostrare che la mancata realizzazione non deriva da una causa a lui imputabile. Solo nei limiti in cui riesca a fornire detta prova egli sarà esonerato dalla responsabilità per inadempimento e, anzi, ai sensi dell'art. 2228 c.c., avrà comunque diritto ad un compenso in relazione all'utilità della parte di opera eventualmente compiuta.

Si potrebbe ribattere che, comunque, pur in presenza di una prestazione di mera attività, sarebbero le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in forma coordinata e non subordinata, a distinguere le collaborazioni genuine da quelle simulate.

Una simile argomentazione, tuttavia, finirebbe per svilire decisamente l'importanza di un intervento riformatore che non si limita ad estendere qualche tutela ai collaboratori ma mira ad incidere anche e soprattutto sulla fattispecie negoziale, attraverso la tipizzazione del contratto di lavoro a progetto.

Al progetto, infatti, non può essere attribuita la rilevanza esclusivamente formale di mera esplicitazione delle modalità esecutive della prestazione del collaboratore⁸⁹⁹, modalità che, tra l'altro, possono essere individuate in una diversa clausola contrattuale (art. 62, lett. d). Se il progetto costituisce l'oggetto del contratto e connota la nuova tipologia contrattuale da un punto di vista sostanziale, esso serve soprattutto a "prevedere e stabilire le caratteristiche dell'*opus* o del servizio" che il collaboratore si impegna a realizzare⁹⁰⁰.

5. Durata del contratto di lavoro a progetto e continuità della collaborazione.

Ulteriori elementi utili ai fini della ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" possono essere desunti dall'analisi della rilevanza giuridica del tempo rispetto alla prestazione lavorativa del collaboratore.

Può essere utile, infatti, capire se il contratto di lavoro a progetto possa essere considerato o meno un contratto di durata in senso tecnico⁹⁰¹.

⁸⁹⁷ In tal senso M. NAPOLI, *op. cit.*, pag. 21; G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 30; G. LEONE, *op. cit.*, pag. 96; A. PIZZOFRATO, *op. cit.*, G. GRAMICCIA, *op. cit.*, pag. 21.

⁸⁹⁸ Cfr. l'art. 67, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.

⁸⁹⁹ Tale affermazione, tra l'altro, risulta confermata dalla disciplina di cui all'art. 69 del d. lgs. n. 276 del 2003. Sul punto si rinvia al par. 9.

⁹⁰⁰ G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 31.

⁹⁰¹ Sebbene l'espressione "contratti di durata" sia largamente utilizzata (cfr. anche P. RESCIGNO, *op. cit.*, par. 3.5.2) occorre precisare che, "in senso proprio non è il contratto ma il rapporto che è di durata". In tal senso G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, pag. 145.

Come è noto, il tempo può rivestire diverse funzioni ai fini del regolamento contrattuale: può corrispondere alla soddisfazione di un bisogno del creditore in un determinato momento, e, in tal caso, l'adempimento dell'obbligazione si esaurisce *uno actu*, indipendentemente dall'eventuale prolungarsi dell'esecuzione della prestazione da parte del debitore, o può corrispondere alla soddisfazione continuativa di un bisogno durevole del creditore, sino ad un determinato momento.

Mentre nel primo caso il tempo è subito dalle parti ed è commisurato alla prestazione, nel secondo, invece, è la prestazione ad essere individuata dal tempo⁹⁰². Solo in quest'ultima ipotesi si è in presenza di un contratto di durata in senso tecnico.

Le tradizionali collaborazioni coordinate e continuative, secondo l'interpretazione più rigorosa, dovevano essere considerate veri e propri contratti di durata, perché l'art. 409 c.p.c. non sembra riferibile al contratto d'opera, né ad esecuzione prolungata né, tantomeno, ad esecuzione istantanea⁹⁰³.

Altra parte della dottrina, tuttavia, ha anche optato per una interpretazione più elastica, volta a ricomprendere nell'area delle collaborazioni coordinate e continuative anche contratti tecnicamente non di durata ma soltanto ad esecuzione prolungata⁹⁰⁴.

Occorre chiedersi, dunque, se tali conclusioni possono essere riproposte anche per il lavoro a progetto, tenendo presente che tale fattispecie, secondo il modello a sommatoria evidenziato in precedenza, presenta indicazioni ulteriori rispetto alla scarna formulazione dell'art. 409 c.p.c.

L'obbligazione di risultato⁹⁰⁵ che caratterizza il lavoro a progetto sicuramente può essere dedotta in un contratto ad esecuzione prolungata, caratterizzato dalla soddisfazione istantanea dell'interesse del committente in un determinato momento, indipendentemente dal tempo necessario all'esecuzione della prestazione. L'art. 61, del d. lgs. n. 276 del 2003 stabilisce, tra l'altro, l'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa⁹⁰⁶.

Il termine indicato nel contratto rileva, in questo caso, come in un comune contratto d'opera, stabilendo il momento in cui il creditore può richiedere l'adempimento (istantaneo) dell'obbligazione, fatta salva la facoltà del collaboratore di adempiere prima⁹⁰⁷.

⁹⁰² G. OPPO, *op. cit.*, pag. 149 e segg. e pag. 172.

⁹⁰³ G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, *op. cit.*, pag. 61.

⁹⁰⁴ M.V. BALLESTRERO, *op. cit.*, pag. 61.

⁹⁰⁵ Si utilizza d'ora in poi tale espressione nel senso empirico-descrittivo evidenziato nel par. 4.

⁹⁰⁶ Cfr. M. MAGNANI – S. SPATARO, *op. cit.*, pag. 4. Secondo tali A., infatti, l'inciso "indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa" non è altro che un corollario del riferimento al risultato. Si veda anche M. PEDRAZZOLI, *Commento...*, *op. cit.*, pag. 48 del datt., secondo il quale l'inciso "serve a rendere, ancora una volta, la dimensione del risultato".

⁹⁰⁷ Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 37. Il termine, in questo caso, opererebbe a favore del prestatore di lavoro, in coerenza con l'art. 67, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003, in base al quale il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto, del programma o della fase che ne costituisce l'oggetto. Si veda, però, la diversa ricostruzione di F. LUNARDON, *Lavoro a progetto e lavoro occasionale*, in F. CARINCI (coordinato da), *Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Milano, 2004, vol. IV, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali – Certificazione dei rapporti di lavoro*, a cura di P. BELLOCCHI, F. LUNARDON e V. SPEZIALE, pag. 34. Quest'ultimo A. prospetta un termine indicativo non della durata massima ma di una durata minima garantita, con esclusione della facoltà di recesso *ante tempus* per entrambe le parti.

Non sembra escluso, però, che il lavoro a progetto possa integrare anche un contratto di durata in senso tecnico. Tale conclusione non è inficiata né dall'art. 62, lett. *a*, del d. lgs. n. 276 del 2003, né dalla qualificazione dell'obbligazione del collaboratore in termini di risultato.

Come sottolineato da autorevole dottrina, infatti, "la durata del vincolo non qualifica ancora la funzione del tempo nei riguardi dello svolgimento, del modo di esecuzione del rapporto, e quindi dell'attuazione degli interessi contrattuali"⁹⁰⁸ e nei contratti di durata può essere anche stabilito un termine finale⁹⁰⁹.

Inoltre, un contratto di durata può anche prevedere un'obbligazione di risultato, quando, per esempio, il prestatore di lavoro si obbliga al compimento di più "opera" o servizi⁹¹⁰. E' il caso dei c.d. contratti ad esecuzione periodica, per i quali effettivamente la prestazione è determinata in funzione del tempo: l'interesse del committente è duraturo ed è soddisfatto per tutta la durata del contratto non dall'esecuzione del singolo *opus*, ma dalla ripetizione di più *opera*. Tali *opera* hanno ciascuno una propria individualità e possono anche essere di entità diversa, ma la ripetizione determina la prestazione in funzione del tempo e rende il rapporto "di durata" in senso tecnico, indipendentemente dalla natura della prestazione che si ripete e anche quando si tratti della prestazione di un determinato risultato di lavoro⁹¹¹.

Sebbene, a prima vista, la determinazione della prestazione in funzione del tempo sembri incompatibile con l'irrelevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della stessa, in realtà, quest'ultimo riferimento attiene alla qualificazione dell'obbligazione del lavoratore a progetto in termini di risultato e riguarda l'esecuzione del singolo *opus*.

Chiarito, però, che anche un contratto di durata può prevedere un'obbligazione di risultato, quel riferimento appare del tutto spiegabile anche rispetto ai contratti ad esecuzione periodica. Infatti, se si pensa, per esempio, a quegli appalti (di servizi e di manutenzione) propriamente ad esecuzione periodica, o al contratto di somministrazione, all'interno di ciascun periodo di esecuzione la soddisfazione dell'interesse del committente è ancora istantanea⁹¹². È nell'ambito del complessivo programma negoziale che, però, quelle stesse prestazioni, distinte ed autonome in ciascun periodo di esecuzione, vengono proiettate nel tempo per soddisfare un interesse periodico o continuativo⁹¹³. L'apposizione del termine, in questo caso, attiene perciò alla durata del vincolo contrattuale, in previsione di un interesse che permane nel tempo.

In conclusione, muovendo da un'interpretazione elastica del requisito della continuità, sembra possibile affermare che il contratto di lavoro a progetto possa essere, a seconda dei casi, sia un contratto ad esecuzione prolungata, sia un contratto di durata⁹¹⁴. Nella prima ipotesi, l'interesse

⁹⁰⁸ G. OPPO, *op. cit.*, pag. 155.

⁹⁰⁹ P. RESCIGNO, *op. cit.*, pag. 27.

⁹¹⁰ G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, *op. cit.*, pag. 62.

⁹¹¹ G. OPPO, *op. cit.*, pag. 174.

⁹¹² Cfr. D. RUBINO, voce *Appalto privato*, in *Nov. dig. It.*, pag. 693.

⁹¹³ Cfr. F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2001, pag. 1104.

⁹¹⁴ G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pagg. 31-32 e, spec., pag. 38. L'idea che del lavoro a progetto come contratto di durata è condivisa anche da G. PROIA, *op. cit.*, pag. 672.

del committente è soddisfatto istantaneamente alla realizzazione di un'unica opera, la cui esecuzione richiede però un determinato periodo di tempo; nella seconda il contratto è funzionale alla soddisfazione di un bisogno durevole del committente, mediante la ripetizione periodica del medesimo *opus*, o attraverso "l'esecuzione di più *opera* o servizi collegati da un nesso temporale"⁹¹⁵.

6. La rilevanza del coordinamento con l'organizzazione del committente.

Ai fini della ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" è opportuno soffermarsi brevemente anche sull'elemento del coordinamento. A differenza della prevalente personalità, infatti, tale elemento distingue la prestazione del collaboratore a progetto tanto da quella del lavoratore subordinato, quanto da quella del prestatore d'opera⁹¹⁶.

Come già accennato, il coordinamento evidenzia il collegamento funzionale tra la prestazione predeterminata contrattualmente e l'organizzazione del committente.

Tale collegamento funzionale si attua diversamente rispetto al rapporto di lavoro subordinato, dove pure un'organizzazione è realizzata dal potere direttivo.

Infatti, mentre il potere direttivo consente al datore di lavoro tanto di individuare di volta in volta il contenuto dell'obbligazione di lavorare quanto di modificare unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, il potere di coordinamento incide soltanto su questo secondo aspetto. Il lavoratore coordinato presta la propria attività in vista della realizzazione di un programma definito consensualmente e cristallizzato all'atto della conclusione del contratto; il committente può solo concorrere a determinare le modalità di esecuzione di una prestazione predeterminata, coordinandola, appunto, con le proprie esigenze economico-produttive⁹¹⁷.

Conseguentemente, il lavoratore coordinato deve concordare con il committente le modalità di esecuzione della prestazione⁹¹⁸, a differenza del prestatore d'opera, che si obbliga soltanto ad osservare le condizioni pattuite, organizzando autonomamente il proprio lavoro. Eventuali ingerenze del committente circa le modalità di realizzazione dell'opera, infatti, potrebbero mettere a repentaglio l'esecuzione della stessa "a regola d'arte"⁹¹⁹.

In tema di coordinamento, la disciplina del lavoro a progetto non muta sostanzialmente il quadro di riferimento. L'art. 62 lett. d del d. lgs. n. 276 del 2003 aggiunge soltanto l'obbligo di esplicitare per iscritto le forme di coordinamento in merito all'esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa.

Tale obbligo, in linea con la finalità antifraudolenta della nuova disciplina, è diretto alla cristallizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione nel regolamento contrattuale, per evitare che una eventuale genericità o indeterminatezza delle stesse finisca per sfociare

⁹¹⁵ G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, op. cit., pag. 31; M. MISCIONE, op. cit., pag. 820.

⁹¹⁶ Cfr. M. PERSIANI, *Autonomia, subordinazione e coordinamento nei recenti modelli di collaborazione lavorativa*, in *Dir. lav.*, 1998, I, pag. 203 e segg.; spec. pag. 208-209.

⁹¹⁷ M. PERSIANI, op. cit., pag. 208.

⁹¹⁸ G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori*, Torino, 2002, pag. 250.

⁹¹⁹ Art. 2224 c.c.

nell'assoggettamento del collaboratore al potere direttivo del committente, alla stregua di un lavoratore subordinato⁹²⁰.

Tuttavia, se a volte può essere difficile distinguere tra subordinazione ed autonomia, a maggior ragione può essere difficoltoso stabilire fino a che punto determinate modalità di coordinamento siano idonee a compromettere la gestione autonoma del progetto da parte del collaboratore. In tale ottica, non dovrebbe ammettersi, per esempio, che forme di coordinamento temporali possano arrivare a definire un vero e proprio orario di lavoro per il collaboratore a progetto⁹²¹, perché la continuità della disponibilità del collaboratore è incompatibile con una gestione effettivamente autonoma, mentre invece potrebbe ammettersi la delimitazione di una fascia oraria nell'ambito della quale il collaboratore possa determinare il momento di esecuzione della propria prestazione.

7. L'individuazione della fattispecie "lavoro a progetto" in termini restrittivi rispetto all'area delle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative.

In attesa dei primi interventi giurisprudenziali, alla luce degli elementi sopra indicati e delle scelte interpretative in base alle quali sono stati ricavati, sembra possibile delineare la fattispecie "lavoro a progetto".

Il collaboratore a progetto si obbliga sempre alla realizzazione di uno specifico *opus*, nell'ambito di un rapporto, in ogni caso a termine, che può essere ad esecuzione prolungata o, in senso tecnico, di durata.

Nella prima ipotesi, il collaboratore si impegna a portare a termine un'opera o un servizio che soddisfano istantaneamente l'interesse del committente nel momento in cui sono completati, anche se per la loro realizzazione è necessario un certo periodo di tempo.

Al collaboratore a progetto, comunque, non potrà essere affidata l'esecuzione di qualsiasi opera o servizio la cui realizzazione si prolunghi nel tempo: dovrà sempre trattarsi di un'opera o di un servizio suscettibili di essere eseguiti mediante una prestazione lavorativa prevalentemente personale.

Prestazioni d'opera la cui esecuzione non si prolunghi nel tempo, o che non siano prevalentemente personali, o che difettino del requisito del coordinamento con l'organizzazione del committente, esulano dall'area del lavoro a progetto. Esse potranno ricadere, a seconda dei casi, nell'area del contratto d'opera o del contratto d'appalto.

Nella seconda ipotesi, quando il lavoro a progetto integra un contratto di durata in senso tecnico, sempre caratterizzato da un'obbligazione di risultato da parte del collaboratore, la prestazione lavorativa può consistere nel compimento periodico della stessa opera o del medesimo servizio, o nello svolgimento di opere e servizi diversi ma temporalmente collegati, funzionali alla soddisfazione di un bisogno durevole del committente, per il periodo fissato nel contratto.

Anche in questo caso, la prestazione lavorativa finalizzata alla realizzazione dei singoli risultati produttivi deve essere prevalentemente personale e deve svolgersi nel coordinamento con

⁹²⁰ G. PROIA, *op. cit.*, pag. 668.

⁹²¹ *Contra* F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 31.

l'organizzazione del committente, altrimenti esula dall'area del lavoro a progetto per ricadere, se del caso, in quella della somministrazione o dell'appalto di servizi.

Ancora, non ricadono nell'area del lavoro a progetto le collaborazioni coordinate e continuative che non prevedano un'obbligazione di risultato da parte del collaboratore.

Per queste collaborazioni si aprono due alternative: o rientrano in una delle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della nuova normativa⁹²², o saranno espunte dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 86, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.

La fattispecie "lavoro a progetto", dunque, appare più restrittiva rispetto all'area della parasubordinazione delimitata dall'art. 409 c.c.⁹²³.

8. Le nozioni di progetto, programma e fase.

Delineata la fattispecie "lavoro a progetto" nei termini di cui sopra, l'ulteriore individuazione di apposite nozioni di progetto, programma o fase non riveste una particolare utilità pratica.

Il progetto e il programma, infatti, in ogni caso, individuano preventivamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ma, soprattutto, il risultato che il collaboratore si impegna a realizzare⁹²⁴. Pertanto, sebbene, a volte, possa risultare difficile distinguere tra attività e risultato, individuate correttamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il risultato che la caratterizza, l'esigenza nominalistica di distinguere tra progetto, programma o fase risulta superata.

Appurato che il contratto a progetto è un contratto di lavoro autonomo, a termine, caratterizzato da un'obbligazione di risultato, che può essere di durata o ad esecuzione prolungata, eseguito dal collaboratore in coordinamento con l'organizzazione del committente, un'ulteriore distinzione tra progetto, programma e fase sarebbe giuridicamente irrilevante, in quanto non muterebbe la fattispecie già delineata.

Ciò non significa, però, che non possa abbozzarsi una differenziazione, quantomeno a fini puramente descrittivi.

Secondo una parte della dottrina, infatti, poiché il legislatore, nella disposizione definitoria di cui all'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, ha utilizzato due termini distinti, l'interprete dovrebbe tener conto di questa circostanza⁹²⁵, senza rifugiarsi nella più comoda soluzione di considerare "progetto" e "programma" come sinonimi⁹²⁶.

Occorre, allora, verificare se vi sia spazio per un recupero delle diverse nozioni di progetto e programma proposte dai dizionari, a fronte di una prestazione lavorativa del collaboratore a progetto

⁹²² Collaborazioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, collaborazioni che rientrano nel lavoro occasionale e le altre esclusioni particolari di cui all'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003.

⁹²³ Cfr. F. LISO, *op. cit.*, pag. 27.

⁹²⁴ G. PROIA, *op. cit.*, pag. 668; G. FERRARO, *op. cit.* pag. 254; F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 21 e segg. Si veda, però, G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pagg. 30-31, secondo cui il progetto prevede e stabilisce le caratteristiche dell'*opus* o del servizio, ma non anche le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che sono oggetto dell'apposita clausola contrattuale in merito alle forme di coordinamento (art. 63, lett. d, del d. lgs. n. 276 del 2003).

⁹²⁵ M. MAGNANI – S. SPATARO, *op. cit.*, pag. 4.

⁹²⁶ G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 34.

volta alla realizzazione di un'opera o di un servizio specifico, oppure alla ripetizione periodica del medesimo risultato produttivo o, ancora, all'esecuzione di opere diverse collegate temporalmente.

Se si sceglie di attribuire ai termini "progetto" e "programma" significati diversi, il progetto presuppone un'ideazione finalizzata all'esecuzione di un lavoro, mentre il programma consiste nell'esposizione ordinata e particolareggiata di ciò che si vuole o si deve fare.

Questi diversi significati dei termini "progetto" e "programma" sembrano, in effetti, del tutto compatibili con la ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" qui proposta e possono, pertanto, essere recuperati.

Posto che il progetto consiste in un'ideazione finalizzata all'esecuzione di un lavoro, nella nostra ricostruzione un unico *opus* viene in considerazione solo nelle ipotesi in cui il lavoro a progetto integra un contratto ad esecuzione prolungata. Quando si tratta di un contratto di durata in senso tecnico, infatti, rileva la ripetizione periodica dello stesso risultato produttivo o il collegamento temporale tra diverse opere o servizi.

Se si sceglie di attribuire un diverso significato ai termini "progetto" e "programma", sembra, pertanto calzante qualificare "a progetto" i contratti ad esecuzione prolungata, in base ai quali il lavoratore si obbliga alla realizzazione di un *opus*.

Ai sensi dell'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003, infatti, il progetto deve essere specifico, e la specificità ben si coniuga con la fase ideativa che precede la realizzazione dell'opera. Un'apposita progettazione presuppone, evidentemente, un risultato non ottenibile servendosi di soluzioni standardizzate.

Poiché, invece, il programma consiste, sostanzialmente, in una lista ordinata di cose da fare, tale nozione meglio si adatta a descrivere l'obbligazione del collaboratore quando il rapporto è di durata in senso tecnico, quando, cioè, ciò che rileva non è la realizzazione di un *opus*, quanto piuttosto la ripetizione periodica di quell'*opus* o il collegamento temporale tra *opera* diversi.

In conclusione, attribuendo diversi significati ai termini "progetto" e "programma", il lavoro a progetto potrebbe individuare un contratto ad esecuzione prolungata, mentre il lavoro a programma un contratto tecnicamente di durata.

Chiarito cosa possa intendersi per lavoro a progetto e per lavoro a programma, restano ancora due punti da esaminare: in primo luogo, occorre domandarsi se il progetto/programma debba essere eccezionale rispetto alla normale attività del committente o possa anche riguardare risultati produttivi ed esigenze ricorrenti; secondo, poi, deve essere appurata la rilevanza della fase, rispetto al progetto o programma.

Con riferimento alla prima problematica, è stato sostenuto che la prestazione lavorativa diretta a realizzare il progetto non dovrebbe rientrare tra quelle normalmente svolte dai dipendenti del committente⁹²⁷.

⁹²⁷ M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 818.

Si potrebbe, però, obiettare che nella legge non esiste nessun dato testuale in tal senso, e che l'eccezionalità del progetto non può essere desunta, in mancanza di altri elementi, dal solo carattere della specificità, perché "specifico" non significa anche necessariamente "eccezionale"⁹²⁸.

Il progetto è specifico quando individua chiaramente il risultato produttivo da realizzare in tutte le sue caratteristiche, ma ciò non consente anche di affermare che l'opera realizzata debba essere di natura diversa dai normali risultati produttivi dell'azienda committente⁹²⁹. È certamente vero che la diversa conclusione, comprensibilmente dettata da ragioni di prudenza⁹³⁰, appare in linea con la finalità antifraudolenta del d. lgs. n. 276 del 2003, ma occorre anche rilevare che i rischi di elusione connessi alle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative sono, invece, destinati a diminuire quando si fa riferimento al contratto di lavoro a progetto. Questo, infatti, al contrario di quelle, richiede precisi requisiti formali e sostanziali, tra l'altro assistiti da un apparato sanzionatorio molto incisivo⁹³¹. Se, pertanto, il committente riesce legittimamente ad avvalersi di un numero di collaboratori a progetto esorbitante rispetto a quello dei propri dipendenti ciò non deve far gridare allo scandalo, posto che anche l'incremento del tasso di flessibilità tipologica è uno degli obiettivi della nuova normativa⁹³² e le esigenze antifraudolente appaiono, comunque, sufficientemente garantite.

Passando alla seconda problematica, oggetto del contratto di cui all'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003 può essere anche una "fase", sebbene non sia chiarissimo se di lavoro, del progetto o del programma.

Anche in questo caso valgono le considerazioni svolte in precedenza a proposito dei termini "progetto" e "programma". Nella ricostruzione della fattispecie "lavoro a progetto" qui proposta, non appare strettamente necessario chiarire cosa debba intendersi per fase; se, però, si vuole valorizzare l'uso di un termine diverso da parte del legislatore, la fase sembra poter essere riferita solo al programma e non anche al progetto.

Non bisogna dimenticare, infatti, che, in ogni caso, il collaboratore a progetto si impegna a realizzare uno o più *opera*. Parlare di fasi, dunque, ha senso solo in quelle ipotesi in cui, nell'ambito di una serie di risultati produttivi, sia possibile isolarne uno in particolare.

Tale operazione, però, nella pratica, può presentare notevoli margini di incertezza: se è vero che qualsiasi processo produttivo può essere scomposto in fasi, è anche vero che non sempre alle singole fasi è possibile associare un risultato ben preciso. D'altro canto, svincolare la fase dal risultato significherebbe consentire un contratto di collaborazione caratterizzato da un'obbligazione di mera attività, in aperto contrasto con la finalità antifraudolenta della nuova normativa.

Questa è la ragione che spinge a dare rilevanza alla fase con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui vengono in rilievo più *opera* ripetuti o collegati temporalmente, cioè quando il contratto è di durata in senso tecnico o, se si sposa la classificazione di comodo prima prospettata, si tratta di un lavoro "a programma".

⁹²⁸ In tal senso anche la Circolare ministeriale cit., par. II, in base alla quale "il progetto può essere connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa". Cfr., inoltre, A. PIZZOFRERATO, *op. cit.*

⁹²⁹ G. PROIA, *op. cit.*, pag. 669; F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 25.

⁹³⁰ M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 818.

⁹³¹ Cfr. L'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.

⁹³² R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pag. 12.

È evidente che, una volta ripartito il programma in fasi, la singola fase diventa l'oggetto di un contratto che non è più di durata, ma diventa al massimo ad esecuzione prolungata, essendo l'interesse del committente soddisfatto istantaneamente nel momento della realizzazione dell'*opus* corrispondente alla fase.

Si potrebbe obiettare che, in tale ottica, il contratto "a fase" non si differenzerebbe dal contratto "a progetto", anch'esso ricostruito come contratto ad esecuzione prolungata caratterizzato da un'obbligazione di risultato.

In effetti le due fattispecie diventano identiche per quanto riguarda la struttura dell'obbligazione, ma differiscono per le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e, in particolare, per le modalità di coordinamento. Nel contratto "a fase", infatti, le forme di coordinamento dovranno essere più complesse, poiché l'esecuzione di una fase dovrà essere logicamente e temporalmente coordinata con quella delle altre fasi del programma originario, e tutte insieme dovranno essere coordinate a loro volta con l'organizzazione del committente.

È agevole notare che, in questo caso, la distinzione tra contratto "a progetto" e contratto "a fase" non si basa su elementi giuridici ma su circostanze di fatto, ma ciò conferma il carattere descrittivo rivestito, nella ricostruzione qui proposta, della differenziazione semantica dei termini "progetto", "programma" e "fase".

Sempre in tale ottica, si dovrebbe, invece, sostenere che il progetto, in quanto finalizzato alla realizzazione di un singolo *opus*, non possa essere scomposto in fasi giuridicamente rilevanti ed idonee a diventare oggetto singolarmente di un contratto "a fase". Infatti, il risultato dedotto nel contratto a progetto, "avendo un inizio e necessariamente una fine di esecuzione, ha una propria utilità, indivisibilità, unità e identità"⁹³³.

È, per altro, evidente che, nella pratica, potrà essere difficile individuare con certezza le singole fasi in funzione del risultato, ma l'avallo di interpretazioni troppo elastiche del termine "fase" rischia di costituire il grimaldello per forzare la finalità antifraudolenta della nuova normativa.

9. L'espunzione dall'ordinamento delle residue collaborazioni coordinate e continuative.

Le collaborazioni coordinate e continuative che non rientrano nell'area del lavoro a progetto né in una delle fattispecie escluse dall'ambito di applicazione della relativa disciplina non potranno ricadere nell'area di nessun altro contratto, per il combinato disposto degli artt. 61, 69, primo comma, e 86, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003. Esse devono ritenersi, dunque, espunte dall'ordinamento.

Tale conclusione, sicuramente molto *tranchant*, appare inequivocabilmente coerente con la finalità antielusiva della nuova normativa e, come si vedrà, nonostante i dubbi da più parti manifestati, non si pone in manifesto contrasto con la Costituzione.

Procedendo con ordine, occorre rilevare immediatamente che l'art. 61 e l'art. 86 del d. lgs. n. 276 del 2003 utilizzano non a caso due espressioni diverse: la prima disposizione fa riferimento a collaborazioni che "devono essere riconducibili" ad uno o più progetti; la seconda a collaborazioni che "non possono essere ricondotte" ad un progetto.

⁹³³ G. SANTORO-PASSARELLI, *Prime chiose...*, op. cit., pag. 32.

L'espressione "devono essere riconducibili", significa letteralmente "devono poter essere ricondotte". L'art. 61, dunque, presuppone che determinate collaborazioni non possano essere ricondotte a progetto e, pertanto, opera da filtro, separando alcune collaborazioni, quelle che per le loro caratteristiche possono rientrare nell'area del lavoro a progetto, da quelle che, al contrario, sono destinate a rimanerne al di fuori.

Parallelamente, l'art. 86 ha ad oggetto proprio quest'ultime, che sono destinate a cessare nei termini previsti dalla legge.

Si tratta di quelle collaborazioni che, per quanto detto, non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 61 del d. lgs. n. 276 del 2003: principalmente l'obbligo di risultato, la gestione in autonomia del progetto (oggetto del contratto) da parte del collaboratore, il coordinamento con l'organizzazione del committente, la prevalente personalità della prestazione e, deve aggiungersi, la durata determinata o determinabile del vincolo contrattuale⁹³⁴.

Infatti, il riferimento alla mancata "individuazione" del progetto, di cui all'art. 69 del d. lgs. n. 276 del 2003, non va inteso in senso meramente formale⁹³⁵, ma assume il significato sostanziale di assenza degli elementi caratterizzanti della nuova fattispecie contrattuale.⁹³⁶ L'allegazione al contratto di un foglio indicato dalle parti come "progetto" non sarebbe sufficiente ai fini della "individuazione" né, tantomeno, dell' "esistenza" del progetto stesso, se la collaborazione non soddisfa i requisiti previsti dalla nuova normativa⁹³⁷.

Le collaborazioni che non presentano detti requisiti sono considerate dal legislatore socialmente pericolose, in quanto altamente idonee a simulare veri e propri rapporti di lavoro subordinato eludendo l'applicazione della relativa disciplina protettiva.

In piena coerenza con la sua finalità antifraudolenta, perciò, la nuova normativa si preoccupa non solo di far cessare *ex lege* quelle attualmente in corso di svolgimento, ma di impedire all'autonomia privata di ripristinare in futuro collaborazioni con le stesse caratteristiche: eventualità sanzionata, infatti, dall'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.

Tale disposizione rappresenta la pietra angolare dell'intero progetto di riforma⁹³⁸ e, interpretata rigorosamente, sembra attribuire, *ex tunc*, ai contratti a progetto "senza progetto" il valore legale tipico⁹³⁹ di contratti di lavoro subordinato, non ammettendo eventuali prove contrarie da parte del datore di lavoro⁹⁴⁰.

⁹³⁴ Per quest'ultimo elemento cfr. l'62, lett. a, del d. lgs. n. 276 del 2003.

⁹³⁵ Tanto più l'art. 62 del d. lgs. n. 276 del 2003 sembra richiedere solo "ai fini della prova" la stipulazione del contratto in forma scritta.

⁹³⁶ F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 73.

⁹³⁷ Cfr. A. VISCOMI, *op. cit.*, pagg. 328-329; F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 74 e R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pagg. 15-16.

⁹³⁸ F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 71.

⁹³⁹ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2002, pag. 142. L'A. puntualizza che non può parlarsi tecnicamente di presunzione laddove la legge non ammette la prova dell'inesistenza del negozio presunto.

⁹⁴⁰ Sposano tale tesi, seppur sottolineandone l'incisività degli effetti sull'autonomia privata, V. PINTO, *op. cit.*, pag. 328; M. MAGNANI – S. SPATARO, *op. cit.*, pag. 7; R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pagg. 19-20; G. SANTORO PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 41; G. LEONE, *op. cit.*, pag. 96.

In caso di controversia, dunque, il dato sostanziale della mancata individuazione di un progetto, non consentirebbe al committente di provare che, comunque, il rapporto si è svolto in forma autonoma (per esempio, come prestazione d'opera ex art. 2222 c.c.), per l'automatica qualificazione in termini di lavoro subordinato imposta dall'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.

È chiaro che tale effetto può operare più incisivamente se il progetto attiene al contenuto del contratto e se l'obbligazione del collaboratore è vincolata all'esecuzione di un *opus* specifico. Una mera obbligazione di attività, agganciata ad un progetto aziendale esterno, potrebbe sempre essere individuata e renderebbe inoperante la disposizione⁹⁴¹.

Questa considerazione, dunque, depone ancora una volta a favore di un'interpretazione rigorosa e restrittiva della fattispecie "lavoro a progetto", al fine di rafforzare il contenuto precettivo dell'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003, in coerenza con la finalità antifraudolenta della nuova normativa.

La ricostruzione che determina l'automatica qualificazione della collaborazione senza progetto in termini di lavoro subordinato indipendentemente da ogni prova contraria, tuttavia, solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale, in quanto assoggetterebbe rapporti di collaborazione coordinata e continuativa effettivamente autonomi, pur se instaurati senza l'individuazione di un progetto, alla stessa disciplina del lavoro subordinato.

Sarebbe pertanto espunta dall'ordinamento ogni forma di lavoro autonomo parasubordinato diversa dal lavoro a progetto, in violazione degli art. 3, 4, 35 e 41 Cost.⁹⁴².

Alcuni autori⁹⁴³, inoltre, prospettano un ulteriore profilo di incostituzionalità nella presunta violazione del c.d. principio di indisponibilità del tipo legale⁹⁴⁴ da parte del legislatore, già sancito dalla Corte costituzionale⁹⁴⁵ con riferimento ad alcuni rapporti di lavoro, sostanzialmente subordinati, che erano stati, invece, qualificati, *ex lege*, come autonomi.

Secondo tale tesi, "come non può essere qualificato per legge autonomo un rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato, così il legislatore non può qualificare subordinato un rapporto in effetti autonomo seppur a tempo indeterminato e sganciato da un progetto o programma"⁹⁴⁶.

Entrambe le censure prospettate, tuttavia, possono essere superate.

Conviene esaminare immediatamente la seconda, perché per la prima il discorso sarà più complesso.

⁹⁴¹ Cfr. nota 33.

⁹⁴² A. VALLEBONA, *La riforma dei lavori*, Padova, 2004, pag. 21.

⁹⁴³ A. PERULLI, *Il lavoro a progetto...*, op. cit., pagg. 112-113; A. VALLEBONA, *La riforma...*, op. cit., pag. 21; F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 72. Cfr. anche R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pag. 20, sebbene per quest'ultimo Autore l'incostituzionalità per violazione del principio di indisponibilità del tipo sia, nel caso concreto, più dubbia rispetto alle ipotesi già affrontate dalla Corte costituzionale.

⁹⁴⁴ Sul tema della indisponibilità del tipo si vedano: M. D'ANTONA, *Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 1995, pagg. 63 e segg.; R. SCOGNAMIGLIO, *La disponibilità del rapporto di lavoro subordinato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, I, pagg. 95 e segg.

⁹⁴⁵ Cfr. Corte cost. nn. 121 del 1993, in *Foro it.*, 1993, I, c. 2432 e 115 del 1994, *ibidem*, 1994, I, c. 2656.

⁹⁴⁶ A. VALLEBONA, *La riforma...*, op. cit., pag. 21.

Con riferimento alla c.d. indisponibilità del tipo legale da parte del legislatore, occorre rilevare che la situazione stigmatizzata dalla Corte costituzionale non appare identica a quella in esame. L'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003, infatti, non mira ad escludere l'applicazione della disciplina protettiva del lavoro subordinato a rapporti che, effettivamente, presentano i requisiti della subordinazione, ma comporta un effetto del tutto opposto, applicando quella disciplina a rapporti non subordinati⁹⁴⁷.

Sulla prima censura, invece, è necessario soffermarsi maggiormente.

È vero che la qualificazione legale in termini di rapporti di lavoro subordinato evidenzia una valutazione negativa dell'ordinamento che, nell'area di applicazione della nuova normativa, impedisce all'autonomia privata di fare ulteriormente ricorso a collaborazioni coordinate e continuative prive di determinati requisiti sostanziali, ma la limitazione dell'autonomia privata non comporta automaticamente la violazione degli artt. 35 e 41 Cost.

La libertà di ricorrere a contratti atipici è condizionata, infatti, dalla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico⁹⁴⁸.

In quest'ottica, la mancata individuazione del progetto può essere ritenuta un elemento fortemente compromettente la genuinità dell'assetto di interessi perseguito dalle parti e idoneo a far presumere un'utilizzazione fraudolenta dello schema contrattuale a danno del lavoratore. A fronte di tale considerazione, la limitazione dell'autonomia privata può apparire, dunque, ragionevole.

Se, infatti, al giudice è consentito valutare, *ex post*, l'inopportunità di tutelare giuridicamente un determinato assetto di interessi dedotto in un contratto atipico, a maggior ragione una simile valutazione può essere operata, *ex ante*, dal legislatore, per salvaguardare valori preminenti, altrimenti posti in pericolo⁹⁴⁹.

L'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276, in conclusione, è una norma sanzionatoria⁹⁵⁰. Essa prevede, infatti, "un vero e proprio effetto punitivo per il committente, costringendolo a divenire parte di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per di più sin dall'instaurazione del rapporto"⁹⁵¹ ma che, per quanto detto, non appare irragionevole⁹⁵².

In ogni modo, per evitare anche soltanto il dubbio di illegittimità costituzionale, è stata proposta anche un'altra interpretazione, volta a considerare la qualificazione delle collaborazioni senza

⁹⁴⁷ La circostanza è rilevata espressamente da V. PINTO, *op. cit.*, pag. 329. Cfr. anche G. SANTORO PASSARELLI, *Prime chiose...*, *op. cit.*, pag. 41 e A. PIZZOFERRATO, *op. cit.*

⁹⁴⁸ Art. 1322, secondo comma, c.c.

⁹⁴⁹ Ma se è così, in diritto del lavoro sembra difficile individuare un'esigenza di tutela più pressante di quella volta a contrastare l'elusione della disciplina protettiva del lavoro subordinato.

⁹⁵⁰ L. DE ANGELIS, *op. cit.*, pag. 2; A. PIZZOFERRATO, *op. cit.*; G. GRAMICCIA, *op. cit.*, pag. 27.

⁹⁵¹ R. DE LUCA TAMAIO, *op. cit.*, pag. 20.

⁹⁵² *Contra* A. VALLEBONA, *La riforma...*, *op. cit.*, pag. 22. Secondo l'A. "Neppure la finalità antifraudolenta, diretta ad evitare il mascheramento di rapporti di lavoro subordinato sotto apparenti rapporti di lavoro autonomo parasubordinato, può giustificare il travolgimento e la sostituzione *ex lege* di questi ultimi rapporti quando sono non apparenti, ma veri".

progetto in termini di lavoro subordinato frutto di una presunzione semplice, che ammetterebbe, pertanto, la prova contraria da parte del datore di lavoro⁹⁵³.

In mancanza dell'individuazione del progetto, pertanto, resterebbe inpregiudicata la possibilità del committente di provare che il rapporto si è svolto, comunque, in forma autonoma. Solo in mancanza di questa ulteriore prova, a carico del committente, si verificherebbe l'effetto la qualificazione legale del rapporto in termini di lavoro subordinato.

L'interpretazione dell'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003 in termini di presunzione semplice, però, non appare suffragata da solide argomentazioni⁹⁵⁴, perché presuppone, in definitiva, un'inversione logica tra i due commi dello stesso articolo. Tale inversione logica, però, è seccamente smentita dalla lettera della legge⁹⁵⁵.

Il secondo comma, infatti, regola l'ipotesi dello "scollamento" tra il programma negoziale genuinamente a progetto concordato dalle parti e le concrete modalità di esecuzione del contratto. Quando si accerta che il rapporto, genuinamente nato autonomo, si è svolto, in tutto o in parte, in forma subordinata, "esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" (quindi anche a termine o *part-time*, non necessariamente a tempo pieno e indeterminato).

Muovendo da questa base normativa, si è detto che l'art. 69 del d. lgs. n. 276 del 2003, anche in mancanza di progetto, imporrebbe prioritariamente un'indagine sull'effettivo svolgimento di un lavoro subordinato, restando libero il committente di provare che invece la prestazione è stata eseguita in forma autonoma⁹⁵⁶.

Tale ricostruzione, però, finisce per negare l'autonoma rilevanza del primo comma dell'art. 69, "schiacciandolo sotto la portata normativa del secondo comma"⁹⁵⁷. Essa, inoltre, non spiega cosa accada nel caso in cui dovesse accertarsi che la collaborazione, pur non subordinata, si è svolta in forma "parasubordinata" nel senso tradizionale. In tale ipotesi, infatti, la mancanza del progetto comporterebbe, comunque, la trasformazione di detta collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003. Si potrebbe, altrimenti, optare per la pura e semplice nullità della collaborazione, ma tale alternativa lascerebbe il collaboratore privo di ogni tutela⁹⁵⁸.

10. Conclusioni

Le conclusioni tratte dall'analisi appena svolta possono essere schematicamente cos' riassunte:

1. La fattispecie "lavoro a progetto" non appare coincidente con l'area delle tradizionali collaborazioni coordinate e continuative, ma sembra essere più esclusiva, distinguendosi da quest'ultime per la rilevanza sostanziale del progetto, programma o fase.

⁹⁵³ In tal senso F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 73. Cfr. anche M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 821-822. Tale interpretazione è fatta propria anche dalla circolare ministeriale. Cfr. circolare cit., par. X.

⁹⁵⁴ M. MAGNANI – S. SPATARO, *op. cit.*, pag. 7.

⁹⁵⁵ Cfr. A. PIZZOFERRATO, *op. cit.*

⁹⁵⁶ M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 822; F. LUNARDON, *op. cit.*, pag. 74.

⁹⁵⁷ R. DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, pag. 20; M. MAGNANI – S. SPATARO, *op. cit.*, pag. 7.

⁹⁵⁸ M. MISCIONE, *op. cit.*, pag. 822.

2. Il progetto non deve essere inteso come dato estrinseco, alla stregua di un progetto o programma aziendale, ma costituisce l'oggetto del contratto o, se si preferisce, attiene al contenuto del contratto stesso.
3. La prestazione del collaboratore deve essere finalizzata alla realizzazione di uno specifico *opus* (opera o servizio).
4. L'opera o il servizio realizzati non devono necessariamente essere straordinari od eccezionali rispetto al ciclo produttivo del committente ma devono essere specificamente individuati.
5. La prestazione del collaboratore, resa in autonomia, fatta eccezione per le modalità di coordinamento con l'organizzazione del committente, si avvicina a quella del prestatore d'opera. Tale circostanza facilita l'inquadramento della fattispecie nell'area del lavoro autonomo, con tutte le conseguenze in tema di disciplina applicabile.
6. Il contratto a progetto, necessariamente a termine, può essere, a seconda dei casi, sia un contratto di durata in senso tecnico, caratterizzato dalla ripetizione nel tempo del medesimo *opus* o dal collegamento temporale tra *opera* diversi, sia un contratto ad esecuzione prolungata, caratterizzato dalla soddisfazione istantanea dell'interesse del committente alla realizzazione dell'opera o del servizio da parte del collaboratore.
7. Individuati gli elementi sostanziali della fattispecie "lavoro a progetto", l'ulteriore distinzione tra progetto, programma e fase può rilevare soltanto a fini descrittivi. In tale ottica, il termine "progetto" sembra meglio adattarsi alle ipotesi in cui l'opera o il servizio realizzati soddisfano istantaneamente l'interesse del committente. Viceversa, quando il rapporto è di durata in senso tecnico, venendo in rilievo una pluralità di *opera* o servizi in successione temporale, l'uso del termine "programma" appare più calzante. Il programma potrà, poi, eventualmente, essere scomposto in fasi, ma ognuna di queste diventa oggetto di uno specifico contratto, appunto, "a fase".
8. Le collaborazioni coordinate e continuative che non presentano i requisiti sostanziali per poter essere ricondotte ad un progetto/programma e che non rientrano nell'area di non applicazione della nuova normativa sono espunte dall'ordinamento, per il combinato disposto degli art. 61, 86, primo comma, e 69, primo comma, del d. lgs. n. 276 del 2003.